



Società Cooperativa per Azioni

Sede sociale e Direzione Generale in Corso Cavour 19, 70122 Bari

Partita IVA, Cod. Fiscale e iscrizione al Registro imprese di Bari n. 00254030729

Albo aziende creditizie n. 4616 - ABI 05424

Capogruppo del Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari, iscritto al n. 5424.7 dell'Albo Gruppi Creditizi

Banca autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale Sociale (al 31 dicembre 2017) Euro 800.981.345 i.v

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'articolo 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998

(Testo Unico della Finanza – TUF)

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Esercizio 2017

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
del 12/04/2018**

INDICE

Introduzione	3
1. Profilo dell’Emittente	3
2. Informazioni sugli assetti proprietari (ex art 123 bis, co. 1 del Tuf)	7
2.1 Struttura del capitale sociale (ex art. 123 bis, comma 1 lettera a) del TUF)	7
2.2 Restrizione al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), del TUF)	7
2.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale (art. 123-bis, comma 1, lettera c), del TUF	8
2.4 Titoli che conferiscono diritti speciali (art. 123-bis, comma 1, lettera d), del TUF.....	8
2.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (art. 123-bis, comma 1, lettera e), del TUF)	8
2.6 Restrizioni al diritto di voto (art. 123-bis, comma 1, lettera f), del TUF)	8
2.7 Accordi tra azionisti (art. 123-bis, comma 1, lettera g), del TUF).....	9
2.8 Clausole di <i>change of control</i> (art. 123-bis, comma 1, lettera h), del TUF)	9
2.9 Deleghe ad aumentare il capitale sociale ed autorizzazioni all’acquisto di.....	9
2.10 azioni proprie (art. 123-bis, comma 1, lettera m) del TUF)	9
2.11 Attività di direzione e coordinamento (ex artt. 2497 e ss. Cod. Civ.)	10
3. Adesione a codici di autodisciplina (art. 123-bis, comma 2, lettera a), del TUF)	10
4. Consiglio di Amministrazione	10
4.1 Nomina e sostituzione (art. 123-bis, comma 1, lettera l), del TUF).....	10
4.2 Composizione (art. 123-bis, comma 2, lettera d), del TUF)	11
4.3 Cumulo degli incarichi	13
4.4 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (art. 123-bis, comma 2, lettera d), del TUF)	14
4.5 Presidente del Consiglio di Amministrazione	16
4.6 Organi Delegati.....	17
4.6.1 L’Amministratore Delegato	17
4.6.2 Informativa al Consiglio di Amministrazione.....	17
4.6.3 Amministratori indipendenti	17
5. Trattamento delle informazioni societarie	18
6. Comitati interni al Consiglio di Amministrazione (art. 123 bis comma 2 lettera d) del TUF)	19
6.1 Composizione e funzionamento del Comitato Controlli Interni e Rischi (ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)	20
6.2 Composizione e funzionamento del Comitato Assetti di Governance e Nomine (ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)	23
6.3 Composizione e funzionamento del Comitato Pianificazione Strategica (ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)	25
6.4 Composizione e funzionamento del Comitato Remunerazioni (ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)	26
6.5 Composizione e funzionamento del Comitato Parti Correlate(ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)	28

7. Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi.....	29
7.1 Funzioni Aziendali di Controllo	30
7.1.1 Funzione Internal Auditing.....	31
7.1.2 Funzione Compliance e Antiriciclaggio	31
7.1.3 Funzione Risk Management.....	31
7.1.4 Coordinamento delle Funzioni e degli Organi di controllo.....	31
7.1.5 Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	32
8. Processo di informativa finanziaria- sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti (ex art 123 bis, comma 2 lettera b), TUF)	32
9. Società di Revisione.....	34
10. Interessi degli Amministratori ed operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati	34
11. Nomina dei Sindaci	36
11.1 Composizione e Funzionamento del Collegio Sindacale (art.123-bis, comma 2, lettera d), del TUF)	37
12. Collegio dei Proviviri.....	40
13. Rapporti con Soci e gli Azionisti.....	40
14. Assemblee.....	41
15. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento	43

Introduzione

Le società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione sono tenute, ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, a redigere e pubblicare annualmente la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" avente il contenuto indicato dalla predetta norma.

Le azioni della Banca Popolare di Bari S.c.p.A sono negoziate, a far tempo dal 30 giugno 2017, al sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf.

La Relazione deve riferire, ai sensi dell'art. 89-bis del Regolamento Emittenti, se l'emittente non ha aderito o intende non proseguire nell'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Qualora non aderisca occorre motivare le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni. La Relazione deve, inoltre, indicare le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari.

Inoltre nel predisporre la presente Relazione si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE¹ e nella Raccomandazione 2014/208/UE² sulle informazioni da rendere nelle relazioni sul governo societario e sulla qualità delle medesime.

In accordo con quanto richiesto dal Regolamento CRR³, si informa che quanto di seguito riportato in materia di "gestione dei rischi" e "politiche di remunerazione" è coerente con gli analoghi contenuti nel documento "Informativa al pubblico al 31 dicembre 2017 - Pillar 3", reso disponibile, congiuntamente al bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca Popolare di Bari sezione *investor relations/informative*.

Le precedenti Informative sul governo societario della Banca Popolare di Bari S.c.p.A., redatte ai sensi della normativa vigente tempo per tempo, sono a disposizione sul sito www.popolarebari.it nella sezione *investor relations/informative*.

1. Profilo dell'Emittente

La Banca Popolare di Bari, fondata nel 1960 e profondamente radicata nel territorio di insediamento, opera nel settore dell'intermediazione creditizia e dei servizi finanziari, assicurativi e di pagamento.

La Banca si rivolge principalmente alle famiglie e alle imprese medie e piccole ed è attiva nei confronti di Enti Pubblici ed Istituti Scolastici, ai quali offre servizi di tesoreria e di cassa. A fianco del canale distributivo tradizionale, rappresentato dalle Filiali, la Banca offre innovativi servizi tecnologici che consentono una operatività estesa.

La Banca Popolare di Bari è la società capogruppo dell'omonimo gruppo bancario e svolge le funzioni di indirizzo, governo e controllo sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate.

¹ Articolo 20 (Relazione sul governo societario) della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

² Sezione II (Qualità delle relazioni sul governo societario) della Raccomandazione (2014/208/UE) della Commissione del 9 aprile 2014 sulla qualità dell'informativa sul governo societario (principio «rispetta o spiega»).

³ Regolamento 2013/575/UE del 26 giugno 2013, art. 434 "Mezzi di informazione".

Il Gruppo bancario Banca Popolare di Bari alla data del presente documento risulta composto da:

- Cassa di Risparmio di Orvieto Spa;
- Popolare Bari Corporate Finance Spa.

La Capogruppo Banca Popolare di Bari detiene, altresì, il controllo di BPBroker srl.

Figura 1 Gruppo Banca Popolare di Bari



I principi ai quali il Gruppo orienta la propria attività, statuiti nel Codice Etico, sono quelli di una rigorosa osservanza della legge, di una concorrenza leale, del rispetto dei legittimi interessi dei clienti, degli azionisti, dei fornitori, dei dipendenti, delle istituzioni e della collettività.

Le strategie di crescita aziendale e di sviluppo economico del Gruppo sono fondate su quel patrimonio di valori e di principi che da sempre caratterizzano la propria storia ed il proprio modo di operare, patrimonio che il Gruppo vuole fermamente salvaguardare ed accrescere.


Tali valori vengono posti a fondamento di ogni comportamento e di ogni attività aziendale – a qualsiasi livello adottati dalla struttura organizzativa della Capogruppo e delle Società appartenenti al Gruppo (di seguito denominate “*Controllate*” o “*Società del Gruppo*”) e sono condivisi e fatti propri dai rispettivi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali.

Nell'ambito del governo e della gestione aziendale della Capogruppo e delle Controllate assume particolare rilievo il sistema di misurazione, controllo e gestione dei rischi adottato e la verifica che i sistemi di assunzione e gestione degli stessi siano coerenti con gli indirizzi strategici del Gruppo. In particolare, nel Risk Appetite Framework sono esplicitati l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo dei rischi, che rappresentano il quadro di riferimento per la determinazione della propensione e della tolleranza al rischio che il Gruppo intende accettare, al fine di raggiungere i propri obiettivi di crescita del valore aziendale. Il Risk Appetite Framework, a sua volta, discende dal piano strategico e dal processo annuale di budgeting ed è definito ed aggiornato in coordinamento con il processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (processo ICAAP).

Il Gruppo ha un Attivo consolidato superiore a 14 miliardi di euro; la Capogruppo è pertanto soggetta alla Legge n. 33 del 24 marzo 2015 che stabilisce la trasformazione in SpA delle banche popolari. La Banca, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 21 marzo 2018 completerà il processo di trasformazione in SPA nel corso dell'esercizio 2018.

La Banca, secondo la classificazione di Banca d'Italia, si colloca nella categoria delle banche *High priority LSIs*.

Di seguito si riporta lo schema della struttura organizzativa della Banca Popolare di Bari alla data del 31 marzo 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2018.



Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. VII⁴

Informazioni richieste dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche	Capitoli/Paragrafi della Relazione in cui sono riportate le informazioni
<p>Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni del Cap. 1, Tit. IV, Parte prima, Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia.</p>	<p>Capitolo 1 (Profilo dell'Emittente).</p>
<p>Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca ad esito del processo di valutazione di cui al Par. 4.1, Sez. I, Cap. 1, Tit. IV, Parte prima, Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia.</p>	<p>Capitolo 1 (Profilo dell'Emittente).</p>
<p>Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee applicative della Sez. IV, Cap. 1, Tit. IV, Parte prima, Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia. Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica.</p>	<p>Paragrafo 4.2 (Consiglio di Amministrazione) e Capitolo 11 (Collegio Sindacale).</p>
<p>Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza.</p>	<p>Paragrafi 4.2 (Consiglio di Amministrazione - Tabella) e 4.6 (Amministratori indipendenti).</p>
<p>Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti.</p>	<p>Paragrafo 4.2 (Consiglio di Amministrazione) e Capitolo 11 (Collegio Sindacale).</p>
<p>Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze.</p>	<p>Capitolo 6 (Comitati interni al C.d.A.).</p>
<p>Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate.</p>	<p>Paragrafo 4 (Consiglio di Amministrazione).</p>
<p>Percentuale di capitale sociale necessaria per presentare liste per la nomina dei consiglieri e per chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.</p>	<p>Paragrafo 4.1 (Nomina e sostituzione dei componenti del C.d.A.) e Capitolo 23 (Assemblee).</p>

⁴ Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. VII 'Obblighi di informativa al pubblico: "Le banche, in aggiunta agli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni regolamentari dell'Unione Europea e dalle disposizioni prudenziali della Banca d'Italia, rendono pubbliche in modo chiaro e circostanziato e curano il costante aggiornamento delle seguenti informazioni: [NdR: vedasi elenco nella parte sinistra della tabella]. Le banche pubblicano le informazioni sopraelencate sul proprio sito *web*. Le informazioni da pubblicare sul sito *web* della banca, inclusa l'informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario, possono essere rese anche per rinvio ad altri documenti disponibili sul sito *web* medesimo, compreso lo statuto, purché l'informazione rilevante sia agevolmente consultabile e raggiungibile mediante un *link* puntuale ed evidente".

2. Informazioni sugli assetti proprietari (ex art 123 bis, co. 1 del Tuf)

La Banca Popolare di Bari è costituita in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata ai sensi dell'art 29 del TUB.

Il valore nominale delle Azioni è pari a 5 euro e il numero dei soci alla data del 31 dicembre 2017 è di n. 69.073 unità.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 30 del TUB ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Pertanto, anche alla luce delle previsioni di cui all'art 30 commi 2, 2 bis e 3 del TUB non si configurano partecipazioni di controllo al capitale della Banca.

2.1 Struttura del capitale sociale (ex art. 123 bis, comma 1 lettera a) del TUF)

Il capitale sociale della Banca è variabile ed è rappresentato dal numero delle azioni, del valore nominale di Euro 5 ciascuna, complessivamente sottoscritte dagli azionisti.

L'emissione delle azioni, che è illimitata, può essere deliberata in via straordinaria dall'Assemblea dei Soci.

Alla data del 31 dicembre 2017, il capitale sociale della Banca, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad Euro 800.981.345,00 suddiviso in n. 160.196.269 azioni ordinarie nominative del valore nominale unitario di Euro 5.

L'art. 5 dello Statuto definisce la composizione e le tipologie di strumenti ammessi al capitale sociale mentre gli articoli dal 21 al 27 stabiliscono i poteri propri dell'Assemblea dei Soci.

La struttura del capitale sociale al 31 dicembre 2017 è costituita, in sintesi, da sole azioni ordinarie quotate sul sistema multilaterale di negoziazione definito Hi-MTF; non sono state emesse azioni con diritto di voto limitato e/o azioni prive di diritto di voto.

Al 31 dicembre 2017 non sono in circolazione prestiti obbligazionari convertibili.

Lo Statuto è consultabile sul sito *internet* della Banca nella Sezione "Chi siamo".

2.2 Restrizione al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), del TUF)

Non sono previste restrizioni al trasferimento dei titoli emessi dalla Banca.

2.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale (art. 123-bis, comma 1, lettera c), del TUF

Ai sensi di quanto previsto dall'art 30 del TUB ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Pertanto, anche alla luce delle previsioni di cui all'art 30 commi 2, 2 bis e 3 del TUB non si configurano partecipazioni di controllo al capitale della Banca.

2.4 Titoli che conferiscono diritti speciali (art. 123-bis, comma 1, lettera d), del TUF

Alla data della presente Relazione non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo e/o altri poteri speciali, né azioni a voto plurimo o maggiorato.

Nello Statuto Sociale non è prevista l'emissione di azioni a voto plurimo o maggiorato.

2.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (art. 123-bis, comma 1, lettera e), del TUF

Non sono previsti particolari sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti né speciali meccanismi per l'esercizio del diritto di voto dei dipendenti Soci. I dipendenti Soci possono conferire delega ad altro Socio per la partecipazione alle Assemblee (come tutti gli altri Soci) ma, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, non possono essere portatori di deleghe, se non per situazioni di rappresentanza a norma di legge .

2.6 Restrizioni al diritto di voto (art. 123-bis, comma 1, lettera f), del TUF

Coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni contenute nel TUB il socio della Banca Popolare di Bari ha diritto ad un solo voto qualunque sia la sua partecipazione al capitale sociale.

Per il diritto di intervento in Assemblea si applica l'art. 23 dello Statuto e non sono previste ulteriori restrizioni al diritto di voto.

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.

Fino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione comunque rilevata dalla Società comporta la perdita della qualità di Socio.

Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 100 (cento) azioni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione a Socio, il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Collegio dei Probiviri, che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 47, e la sua decisione non è appellabile.

2.7 Accordi tra azionisti (art. 123-bis, comma 1, lettera g), del TUF)

Alla data della presente Relazione, la Banca non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali conclusi fra i Soci, né patti della specie risultano pubblicati ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Nel corso dell'ultima Assemblea sociale tenutasi il 26 marzo 2017 nessun Socio ha rilasciato dichiarazioni ai sensi degli artt. 20 e 22 del TUB e degli artt. 120 e 122 del TUF.

2.8 Clausole di *change of control* (art. 123-bis, comma 1, lettera h), del TUF)

Alla data della presente Relazione né la Banca né le società dalla medesima controllate hanno stipulato accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono, in caso di cambiamento di controllo dell'Emittente medesima o delle società da essa controllate.

2.9 Deleghe ad aumentare il capitale sociale ed autorizzazioni all'acquisto di

2.10 azioni proprie (art. 123-bis, comma 1, lettera m) del TUF)

Al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, è stata attribuita dall'Assemblea straordinaria dei Soci svoltasi il 27 aprile 2014 facoltà ad aumentare il capitale sociale nella misura massima di 350.000.000 di euro (n.70 milioni di azioni con valore nominale di 5 Euro).

La Facoltà prevede l'esercizio mediante emissione:

- a) di azioni ordinarie;
- b) di azioni ordinarie al servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni – anche subordinati e con l'eventuale previsione di una clausola di conversione a iniziativa dell' Emittente, c.d. *soft mandatory* – da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili;
- c) di azioni ordinarie al servizio di strumenti finanziari convertibili rientranti nel patrimonio di vigilanza della Banca come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ai fini del quale la conversione in azioni può essere funzionale all'attuazione del meccanismo di assorbimento delle perdite previsto dall'applicabile normativa di vigilanza prudenziale (aventi le caratteristiche rispettivamente necessari ai fini del computo ai sensi dell'applicabile normativa di vigilanza prudenziale, e/o di strumenti finanziari convertibili, eventualmente subordinati, con facoltà di conversione anche a favore dell'Emittente (c.d. *soft mandatory*), da offrirsi in esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, commi 5 e 6, cod. civ..

Tale facoltà è stata esercitata parzialmente da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito degli aumenti di capitale sociale varati nel 2014 e 2015 nonché delle azioni emesse a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile *soft mandatory* emesso nel 2013.

Pertanto alla data della presente relazione, tale facoltà risulta inutilizzata per un controvalore pari a euro 77.870.955, corrispondente a n. 15.574.191 azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha esercitato la delega conferita dall'Assemblea dei Soci per il riacquisto di azioni propria emissione.

Al 31 dicembre 2017 la Banca detiene n. 2.622.061 azioni proprie in portafoglio, a seguito dei riacquisti effettuati nel previgente sistema interno di negoziazione.

2.11 Attività di direzione e coordinamento (ex artt. 2497 e ss. Cod. Civ.)

La Banca non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altri soggetti.

3. Adesione a codici di autodisciplina (art. 123-bis, comma 2, lettera a), del TUF)

Alla data della presente Relazione la Banca non aderisce a codici di autodisciplina, ma ritiene che il sistema di *corporate governance* esplicitato nel "Progetto di Governo Societario", risulti complessivamente in linea con le raccomandazioni formulate in materia dalla Vigilanza e con le *best practice* nazionali.

La Banca avente sede in Italia, non è soggetta a disposizioni di legge non italiane tali da influenzarne la struttura di *corporate governance*.

4. Consiglio di Amministrazione

4.1 Nomina e sostituzione (art. 123-bis, comma 1, lettera I), del TUF)

Per la nomina e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la Banca osserva le disposizioni di cui agli articoli da 29 a 32 dello Statuto Sociale.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dalla loro nomina.

Al fine di garantire continuità alla gestione, il Consiglio si rinnova a rotazione, per cicli triennali, sulla base del numero dei membri deliberato dall'Assemblea dei Soci per il primo esercizio (primo rinnovo), secondo esercizio (secondo rinnovo) e terzo esercizio (terzo rinnovo).

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, si procede sulla base di liste presentate dai Soci in conformità alle disposizioni di cui all' art. 30 dello Statuto.

4.2 Composizione (art. 123-bis, comma 2, lettera d), del TUF)

L'art. 29 comma 1 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di undici ed un massimo di tredici Amministratori, di cui almeno 6 indipendenti.

Al 31 dicembre 2017 il Consiglio è composto da 11 Consiglieri. Tutti i consiglieri, fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, sono non esecutivi, otto sono indipendenti secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

La Banca considera "non esecutivi", ai sensi dell'art. 29 comma 5, i Consiglieri che non sono destinatari di deleghe e che non svolgono, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società.

Per quanto riguarda gli Amministratori indipendenti si veda il Paragrafo 6.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Può altresì eleggere un Vice Presidente. Entrambi restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Nell'ambito degli stessi membri può nominare un Amministratore Delegato, il quale svolge anche le funzioni di Direttore Generale e resta in carica fino al termine del suo mandato di Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione elegge annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiama a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza chi lo sostituisce.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le relative funzioni vengono assunte dal Consigliere meno anziano di età tra i presenti.

Attualmente la funzione di Segretario è assunta dall'Amministratore Delegato che svolge le funzioni del Direttore Generale.

Alle riunioni consiliari partecipano su invito del Presidente: il Condirettore Generale, il Vice Direttore Generale, il Responsabile della Segreteria Societaria in qualità di verbalizzatore. Possono essere anche invitati, in relazione agli argomenti di propria competenza da discutere, i responsabili delle funzioni: Risorse Umane, Risk Management, Pianificazione e Controllo di Gestione, Credito, Business, Compliance, Internal Auditing, ovvero di altre strutture sulla base di specifiche necessità.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito il proprio profilo quali-quantitativo ottimale, tenuto conto della normativa e dei regolamenti delle Autorità di Vigilanza.

Il profilo, messo a disposizione dei soci per la presentazione delle liste per l'Assemblea, raccomanda ai soci di nominare Amministratori che oltre ad essere in possesso dei requisiti di legge (onorabilità, professionalità, indipendenza, cause di decadenza e di incompatibilità), siano in possesso delle seguenti competenze specifiche e che, ad esito del processo di nomina, ciascuna competenza sia posseduta da almeno quattro Amministratori.

Tabella 1 Competenze specifiche Consiglio di Amministrazione

ID	Competenze specifiche	Conoscenza
1	Business bancario	Industria bancaria, modelli di business e metodi gestionali

ID	Competenze specifiche	Conoscenza
2	Dinamiche economico-finanziarie	Logiche economico-finanziarie delle imprese italiane
3	Regolamentazione bancaria	Regolamentazione nazionale e sovranazionale sulla governance bancaria
4	Gestione e controllo dei rischi	Metodologie di gestione e controllo dei rischi; principi di organizzazione del Sistema dei Controlli Interni
5	Management e organizzazione	Metodologie di organizzazione aziendale e di gestione dell'impresa
6	Mercati di riferimento	Caratteristiche socio-economiche dei territori nei quali opera la Banca

Il Comitato Assetti di Governance e Nomine, composto da 3 Amministratori indipendenti, supporta il Consiglio di Amministrazione nella selezione dei nominativi da presentare all'Assemblea; i Soci possono presentare liste autonome tenendo conto del profilo quali-quantitativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Resta in ogni caso la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'Organo e di presentare candidature coerenti con queste motivando, in occasione della presentazione delle candidature, le eventuali differenze rispetto al profilo definito dal Consiglio.

Alla data non sono state definite politiche di diversità e di successione.

Si evidenzia che l'art. 36 del D.L. del 27 dicembre 2011, n. 201 vieta ai titolari di cariche negli Organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Ai fini del divieto, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del 14 prodotto e geografici.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è domiciliato per la carica presso la Direzione generale sita in Corso Cavour 19, Bari (BA).

Nel corso del 2017 il Consiglio si è riunito 25 volte e la durata media delle riunioni è stata di 3 ore e mezza, per seduta; per il corrente esercizio sono programmate circa 20 riunioni, salvo diverse esigenze.

L'informativa pre-consiliare è consegnata ai Consiglieri, di norma, tre giorni prima della riunione e sono adottate soluzioni informatiche per garantire la riservatezza dei documenti.

Le riunioni del Consiglio, nel 2017, si sono tutte svolte presso la sede della Banca; la partecipazione in tele/audioconferenza è consentita, ma di fatto, limitata ai casi di effettiva impossibilità di singoli Amministratori ad essere personalmente presenti presso la sede.

Ad eccezione dell'Amministratore Delegato, nessun Amministratore ha incarichi esecutivi. N.8 (otto) Amministratori sono indipendenti secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

In relazione al rinnovo dei Consiglieri, negli ultimi tre anni non sono state presentate all'Assemblea altre liste, oltre a quella del Consiglio di Amministrazione; gli Amministratori in carica sono stati tratti dalle liste presentate, tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione. Non ci sono quindi Amministratori di minoranza.

Alla data di chiusura dell'esercizio 2017 e alla data della presente Relazione, la composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca era ed è quella riportata nella seguente tabella con l'indicazione per ciascun Amministratore, dell'età anagrafica, dell'anzianità di carica, presenza alle riunioni, etc.

Tabella 2 Composizione del Consiglio di Amministrazione per presenze, età anagrafica e anzianità di carica

ID	Consiglio di Amministrazione	% Presenze	Età	In carica da anni	Indipend.	Altri incarichi	Comit. Cont. Int. E Rischi
1	Raffaele De Rango	100,0%	78	9	Si	2	
2	Modestino Di Taranto	92,0%	64	29	Si	-	
3	Marco Jacobini (Presidente)	100,0%	72	40	No	1	
4	Luca Montrone	96,0%	79	11	No	2	
5	Paolo Nitti	96,0%	69	16	Si	2	
6	Giorgio Papa (Amministratore Delegato)	100,0%	62	6	No	-	
7	Francesco Pignataro	84,0%	67	13	Si	6	
8	Arturo Sanguinetti ⁵	60,0%	64	7	Si	7	Si
9	Francesco Venturelli	100,0%	70	6	Si	3	Si
10	Gianfranco Viesti	92,0%	59	7	Si	1	Si
11	Francesco Giovanni Viti	100,0%	56	16	Si	10	Si

A far tempo dalla data di chiusura dell'esercizio 2017 a quella della presente Relazione, non sono intervenuti cambiamenti nella composizione del Consiglio.

4.3 Cumulo degli incarichi

Il Consiglio di Amministrazione, all'interno del Regolamento, ha definito il numero massimo di incarichi assunti presso altre società del Gruppo di natura uguale a quella dell'incarico ricoperto all'interno della Banca, fatte salve diverse determinazioni in tal senso, assunte dal Consiglio con delibera motivata, in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale in termini di contenimento dei rischi organizzativo ed operativo.

⁵ Il Consigliere è risultato assente nella maggior parte delle sedute consiliari, per gravi motivi di salute

I limiti sono stabiliti tenuto conto dell'onerosità e della complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alle dimensioni della società nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

Ciascun Consigliere è tenuto ad assolvere precisi obblighi di comunicazione, anche ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 ("Salva Italia"), e del Documento congiunto Banca d'Italia-Consob-Isvap del 20 aprile 2012, recante ad oggetto "Criteri per l'applicazione dell'art 36 del d.l. "Salva Italia" – c.d. divieto di *interlocking*", sia in caso di assunzione di incarichi sia per il caso di superamento dei limiti di cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Ai fini del rispetto della normativa sul c.d. "divieto di *interlocking*", per ogni nuova nomina, i soggetti titolari di cariche che ricadono nel campo di applicazione del divieto sono tenuti a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'opzione esercitata entro novanta giorni dalla nomina. In caso di mancato esercizio dell'opzione, va comunicato l'elenco delle cariche rivestite presso altri intermediari, accompagnato da un'attestazione, sotto la propria responsabilità, che le cariche detenute non danno luogo ad ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art 36 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 ("Salva Italia"), indicandone dettagliatamente le ragioni.

Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, decide in ordine alla sussistenza o meno del divieto e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

Per verificare situazioni diverse da nuove nomine, di concorrenza sopravvenute, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione in ordine all'applicazione del divieto di *interlocking* con cadenza annuale, sulla base dei dati contenuti nell'ultimo bilancio.

La Banca consegna agli Amministratori neo-eletti un apposito set documentale recante la regolamentazione interna vigente connessa al ruolo ed ai compiti che la carica comporta, manuali in uso, oltre a moduli – da compilarsi a cura e sotto la responsabilità del componente neo-eletto - finalizzati al rilascio di attestazioni e dichiarazioni in assolvimento di adempimenti normativi e di attività formali connessi alla nomina ed alla carica assunta.

Ai componenti del Consiglio vengono periodicamente segnalati, così, workshop, convegni ed altre iniziative di approfondimento e formazione organizzate da enti di rilevanza nazionale ed inerenti le tematiche di interesse del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori ricevono inoltre *alert* interni predisposti dalle competenti funzioni interne della Banca al fine di fornire informazioni e spunti per eventuali esigenze di adeguamento delle attività, nonché - più in generale - aggiornamenti delle normative di settore.

Nel conteggio degli incarichi in altri Organi, riportati nella tabella 2, sono stati considerati quelli di Consigliere, Sindaco, Revisore Legale, Curatore Fallimentare, in società di capitali.

4.4 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (art. 123-bis, comma 2, lettera d), del TUF)

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale, il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge e/o per Statuto o per Disposizioni di Vigilanza è espressamente riservato all'Assemblea, e svolge la funzione di supervisione strategica e tutte le altre funzioni indicate dall'art. 39 dello statuto.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto dalla legge, è disciplinato dallo Statuto Sociale dagli articoli 36,37,38,39, 40 e 41 e dalle Regole di Funzionamento approvate dal Consiglio, in un apposito Regolamento del Consiglio di Amministrazione, il quale ne verifica nel tempo l'adeguatezza, apportandovi le opportune modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art 34, lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale – o da almeno due sindaci – previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla Legge o dallo statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato che, in quanto vertice della struttura esecutiva svolge la funzione di gestione. L'Amministratore Delegato è responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati, in conformità agli indirizzi strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione, e del monitoraggio dell'andamento aziendale, in linea con quanto previsto dallo Statuto e con quanto attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il **Presidente** provvede a:

- *definire l'ordine del giorno (art.34 dello Statuto);*
- *comunicare al Consiglio l'ordine delle materie da trattare, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 36 dello Statuto.*

L' **Amministratore Delegato** provvede a rielaborare e sottoporre al Presidente le proposte ricevute:

- da parte delle Unità e dei Servizi;
- avanzate di propria iniziativa;
- da parte di singoli Consiglieri.

Il **Segretario** si occupa di:

- *redigere e conservare il verbale di ciascuna adunanza, firmato da chi la presiede e dal medesimo Segretario;*
- *sottoporre il verbale all'approvazione del **Consiglio** nella seduta successiva;*
- *comunicare tempestivamente alle funzioni aziendali ritenute competenti le deliberazioni adottate.*

I **Consiglieri** hanno il diritto di riportare nel verbale della seduta consiliare il loro dissenso o la loro astensione in merito alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione per i singoli argomenti posti all'ordine del giorno.

I flussi informativi da e verso il Cda, descritti nelle Policy, Regolamenti e Manuali interni, sono predisposti in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ed in coerenza con il diritto / dovere degli Amministratori di "agire in modo informato", di avere dagli organi delegati tempestive, adeguate e complete informazioni sulla gestione della Società e di assicurare che siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza ed efficacia dei controlli.

Ai fini delle nomine o della cooptazione dei Consiglieri, il **Consiglio di Amministrazione *identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale*** in relazione agli obiettivi definiti dalla Vigilanza, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche

di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini **verifica successivamente la rispondenza** tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva.

Tali processi svolti dal Consiglio sono il frutto di un **esame approfondito e formalizzato**. La Banca, per l'identificazione della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, si è avvalsa di norma di un esperto indipendente. Per il corrente esercizio, tale processo è avvenuto con il contributo degli amministratori indipendenti presenti in consiglio, anche alla luce dei successivi adempimenti programmati e propedeutici alla trasformazione in S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione svolge periodicamente, con il contributo di un esperto indipendente, la valutazione della propria funzionalità .

I risultati dell'Autovalutazione costituiscono un supporto al Consiglio nell'acquisire una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza, nonché nel rilevare eventuali aree di miglioramento, riguardo al proprio funzionamento, pianificando di conseguenza gli interventi correttivi ritenuti più opportuni.

Le metodologie utilizzate a tal fine, sono disciplinate dal Regolamento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

Quanto alle competenze ed esperienze dei consiglieri, l'82% degli amministratori è in possesso di una laurea in discipline giuridico-economiche e, nella sua collegialità, il Consiglio di Amministrazione possiede le competenze e le esperienze richieste dal profilo quali-quantitativo approvato, dalle disposizioni di legge e dalle norme delle Autorità di Vigilanza.

Per quanto riguarda le competenze specifiche, è risultato che ciascuna di esse è posseduta da almeno quattro Amministratori.

Di seguito è indicato, tra parentesi, il numero di Amministratori in possesso di ogni competenza specifica: Business bancario (6); Dinamiche economico-finanziarie (11); Regolamentazione bancaria (5); Gestione e controllo dei rischi (5); Management e organizzazione (4); Mercati di riferimento (7).

Le risultanze della valutazione della composizione qualitativa del Consiglio hanno portato a riscontrare che la composizione effettiva del C.d.A. è in linea con la composizione definita come ottimale.

4.5 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio stesso fra i suoi membri, ai sensi dell'art 33 dello Statuto. Il Consiglio può anche eleggere un Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i Consiglieri e ai Sindaci: coordina, inoltre, i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea dei Soci e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe di voto e, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea;

per constatare se la stessa Assemblea dei Soci si è regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni proclamandone i risultati.

Il Presidente inoltre, ha la rappresentanza attiva e passiva della Banca di fronte a terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione; ha la firma sociale libera.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

4.6 Organi Delegati

4.6.1 L'Amministratore Delegato

Nel maggio del 2015 la Banca ha provveduto a nominare l'Amministratore Delegato. Con tale nomina, la Banca ha realizzato una netta distinzione tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione. Mentre la funzione di supervisione strategica resta di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, la funzione di gestione è svolta dall'Organo "Amministratore Delegato".

L'Amministratore Delegato svolge, nell'ambito dei poteri delegati, compiti di generale orientamento e sorveglianza della gestione, coadiuvando il Consiglio di Amministrazione ed interagendo costantemente con le strutture della Direzione Generale, anche per l'attuazione delle deliberazioni consiliari ed il monitoraggio dell'andamento aziendale.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e deve riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Banca e dalle sue Controllate.

Delle deliberazioni assunte dall'Amministratore Delegato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

4.6.2 Informativa al Consiglio di Amministrazione

Gli Organi societari sono destinatari di flussi informativi tali da permettere ai medesimi di disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro attribuiti dalla normativa.

Ai sensi dell'art. 40, comma 3, dello Statuto, L'amministratore Delegato da notizia al Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva, delle deliberazioni assunte.

4.6.3 Amministratori indipendenti

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, del Consiglio di Amministrazione devono far parte almeno quattro Componenti indipendenti.

Ai sensi dell'art 29 comma 5 sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- abbiano avuto con la Società negli ultimi due esercizi, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- siano stretti familiari, coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore ne determina la decadenza, a meno che i requisiti di indipendenza permangano in capo al numero minimo di Amministratori che secondo lo Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Alla data della presente Relazione otto Amministratori sono considerati indipendenti.

5. Trattamento delle informazioni societarie

Nel corso del 2017 sono state ammesse a quotazione sul mercato HI-MTF, segmento Order Driven, le azioni della Banca. Pertanto, dalla data della richiesta di ammissione sono sorti gli obblighi a carico della Banca previsti dal regolamento (UE) 596/2014 Cd. MAR riguardo alla gestione delle informazioni privilegiate e di *Internal dealing*.

Nello specifico la Banca si è dotata, nel mese di febbraio del 2017, di una specifica Policy disciplinante la materia del Market Abuse, della Gestione delle Informazioni Privilegiate e dell'Internal Dealing.

Inoltre, in adesione a quanto previsto nella Guida Operativa Consob per la Gestione delle Informazioni Privilegiate, posta in consultazione nel mese di aprile 2017, i cui esiti sono stati resi noti nel mese di giugno 2017, la Banca, nel settembre 2017, si è dotata di una propria Guida per la Gestione delle Informazioni Privilegiate valutando, sulla base delle indicazioni fornite da Consob, la necessità di attribuire ad una specifica struttura di direzione generale la responsabilità della Gestione delle Informazioni Privilegiate, Cd. FGIP, individuata nella Funzione Segreteria Societaria a diretto riporto del Presidente della Banca. Alla data della presente relazione sebbene definito l'impianto normativo interno, sono in corso le specifiche attività di *roll-out*.

Il complessivo assetto organizzativo predisposto con l'istituzione della citata normativa interna, consente quindi di gestire il trattamento delle informazioni privilegiate da comunicare al pubblico ai sensi dell'art. 114 del TUF, nonché di rispettare i *requirements* normativi in tema di prevenzione dei reati di abuso di mercato (*market abuse*) contenuti principalmente nella direttiva 2014/57/UE - MAD 2 - nel Regolamento (UE) n. 596/2014 - MAR e nei relativi atti delegati.

Pertanto, al verificarsi di un complesso di circostanze o di eventi rilevanti che possono determinare un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181, comma 1, del TUF, nonché delle informazioni regolamentate ex art. 113-ter del TUF, la Banca ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni normative, in particolare dall'art. 66 del Regolamento Emittenti, informando senza indugio il pubblico mediante:

- pubblicazione sul sito internet della Banca www.popolarebari.it sezione News e Eventi/notizie/comunicati *price sensitive*
- pubblicazione di un avviso su quotidiani a diffusione nazionale nei casi prescritti, oltre che a discrezione della Banca;
- comunicazione dell'informazione al mercato Hi-Mtf per il tramite dell'aderente diretto con il quale la Banca ha stipulato l'Accordo di assistenza per l'ammissione alle negoziazioni di titoli su segmento "Order Driven" del mercato stesso (NEXI).

In particolare, è data opportuna e doverosa informativa al pubblico, oltre che delle eventuali operazioni straordinarie e/o di carattere strategico, delle situazioni contabili e delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva i bilanci d'esercizio, dell'ammontare dei dividendi da assegnare ai Soci, nonché delle relazioni finanziarie, anche infrannuali.

6. Comitati interni al Consiglio di Amministrazione (art. 123 bis comma 2 lettera d) del TUF)

La Banca ha istituito Comitati composti da Consiglieri di Amministrazione con il compito di accrescere il livello di partecipazione del Consiglio alla vita aziendale e del Gruppo nonché il livello di consapevolezza del Consiglio di Amministrazione nei processi decisori di competenza.

I Comitati istituiti in Banca Popolare di Bari rispondono, altresì, all'esigenza di assicurare, per le rispettive competenze e prerogative, il coinvolgimento degli Organi Amministrativi delle Controllate alle scelte effettuate, con particolare riferimento al sistema dei controlli interni, al monitoraggio dei rischi, alle nomine e alle remunerazioni.

Nel dettaglio, sono attualmente costituiti i seguenti Comitati Endo-Consiliari di Gruppo:

- Comitato Controlli Interni e Rischi rispondente ai requisiti normativi dettati dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 sopra richiamata;
- Comitato Assetti di Governance e Nomine
- Comitato Pianificazione Strategica;
- Comitato Remunerazioni;
- Comitato Parti Correlate (costituito per la sola Capogruppo).

I Comitati: Controlli interni e rischi; Assetti di governance e nomine; Remunerazioni; Parti correlate; sono composti da tre Consiglieri non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

Il Comitato Pianificazione strategica è composto da cinque Consiglieri non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

I comitati estendono la loro attività su tutto il perimetro del Gruppo; per questo motivo alle loro riunioni, su invito del Presidente del Comitato, relativamente ai temi di competenza e interesse delle controllate, possono partecipare per ogni banca controllata: il Presidente del Collegio Sindacale e un Consigliere all'uopo delegato.

Fa eccezione il Comitato Parti Correlate il cui perimetro è circoscritto alla Banca Popolare di Bari. Per le altre banche del Gruppo gli adempimenti di specie sono assolti da uno o più Consiglieri Indipendenti deputati a valutare le operazioni con Soggetti Collegati e a fornire specifica informativa al Comitato Parti Correlate della Capogruppo.

I Comitati Consiliari hanno funzioni propositive e/o istruttorie e/o consultive rispetto al Consiglio sulle materie di propria competenza.

Sono altresì istituiti i Comitati di Direzione che rispondo all'esigenza di assicurare per le rispettive, competenze e prerogative, il coinvolgimento e la partecipazione degli Organi Esecutivi delle Controllate al fine di dare attuazione agli indirizzi strategici, al RAF ed alle politiche di governo dei rischi definiti dall'Organo con funzione di supervisione strategica.

I Comitati di Direzione sono composti da rappresentanti della Direzione Generale e del management. In taluni casi possono avere poteri deliberativi nelle materie di propria competenza sulla base del sistema di deleghe, in altri casi svolgono funzioni consultive verso l'Amministratore Delegato.

Nel dettaglio, sono attualmente costituiti i seguenti Comitati di Direzione:

- Comitato ALM, Tesoreria e Capital Management;
- Comitato Crediti;
- Comitato Costi e investimenti;
- Comitato Sviluppo prodotti e progetti;
- Comitato Wealth Management;
- Comitato Trasparenza;

6.1 Composizione e funzionamento del Comitato Controlli Interni e Rischi (ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)

Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri di Amministrazione non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti; il Presidente è designato tra i Consiglieri indipendenti.

I membri del Comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Banca e del Gruppo.

Ai lavori del Comitato partecipano, in via consultiva/informativa:

- il Presidente del Collegio Sindacale (o altro componente effettivo dallo stesso designato);
- l'Amministratore Delegato;
- il CIA –Chief Internal Auditing;
- il CRO –Chief Risk Officer;
- il CCO –Chief Compliance Officer;
- Il Delegato Aziendale Antiriciclaggio.

Il CIA assume il ruolo di Coordinatore e Segretario del Comitato.

Ai lavori del Comitato partecipano, a chiamata ed in relazione alle questioni trattate e con funzione consultiva, altri Responsabili di Funzioni aziendali la cui partecipazione si renda di volta in volta opportuna.

Per le Controllate, relativamente ai temi di competenza e interesse di queste ultime e su invito del Presidente del Comitato, partecipano:

- il Presidente del Collegio Sindacale della Controllata (o altro componente effettivo dallo stesso designato);
- il Consigliere delegato all'uopo dalla Controllata con il compito di fornire contributi informativi e valutativi sulla realtà di appartenenza e nel contempo di trasferire le determinazioni assunte dal Comitato in seno al proprio Consiglio.

Il Comitato si riunisce con periodicità almeno trimestrale ovvero ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

Mission del Comitato Controlli interni e rischi

Come previsto dalle specifiche norme di funzionamento, il Comitato, svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione con riferimento ai rischi ed al sistema di controlli interni.

In particolare il Comitato provvede a supportare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e propositive:

- nell'individuazione dei rischi, con particolare riferimento ai nuovi rischi connessi con l'evoluzione dello scenario di sviluppo strategico della Banca e del Gruppo nonché con l'evoluzione del contesto regolamentare;
- nella verifica della funzionalità, efficienza ed efficacia del complessivo Sistema di controlli interni e di gestione dei rischi e della coerenza dello stesso rispetto alla normativa vigente;
- nella efficace determinazione del Risk Appetite Framework (RAF), degli obiettivi e della tolleranza al rischio nonché delle politiche di governo dei rischi;
- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e dello statement di Risk Appetite;
- nel presidio integrato dei rischi contemplati ai fini del processo ICAAP per valutare il livello di adeguatezza del capitale disponibile, valutando i necessari interventi correttivi proposti dalle strutture competenti;
- nel monitoraggio delle azioni mirate alla sistematizzazione dei processi di gestione del rischio nell'ambito del Gruppo e all'allineamento delle prassi operative, supervisionando i progetti a ciò dedicati.

Assicurare una visione sistemica della "risk & control governance" promuovendo gli idonei collegamenti funzionali nonché i meccanismi operativi volti ad assicurare un adeguato coordinamento ed interazione tra Organi aziendali e Funzioni di controllo con la finalità di potenziare la dialettica interna e gli opportuni flussi informativi per l'assunzione consapevole delle decisioni.

A tal fine i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo (FAC) si rapportano funzionalmente, per le materie di competenza, al Comitato Controlli Interni e Rischi e forniscono ogni elemento informativo utile per le attività del Comitato.

Attività del Comitato Controlli interni e rischi

Il Comitato Controlli Interni e Rischi supporta, con compiti consultivi e propositivi, il Consiglio di Amministrazione nella definizione e monitoraggio delle attività legate al sistema dei controlli interni e alla gestione dei rischi.

In particolare il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione:

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi;
- nell'individuazione, nomina e revoca dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo (FAC), avvalendosi altresì del contributo del Comitato Assetti di Governance e Nomine;
- nelle deliberazioni in ordine alle policy e alle procedure di identificazione, misurazione, valutazione, controllo e attenuazione dei rischi per la Banca e le Società del Gruppo, nonché alle politiche ed ai processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi;
- nella definizione della politica aziendale di esternalizzazione delle Funzioni aziendali di controllo nell'ambito del Gruppo Bancario;
- nell'attività valutativa e propositiva necessaria per la definizione e approvazione del RAF e del connesso Risk Appetite Statement, ossia gli obiettivi di rischio ("Risk appetite") e le relative soglie di tolleranza ("Risk tolerance");
- nella definizione dei necessari strumenti di monitoraggio del rischio e delle politiche di rientro sulla base di adeguati meccanismi di escalation;

- nella valutazione periodica dell'adeguatezza ed efficacia del RAF e della compatibilità fra rischio effettivo e obiettivi di rischio, verificando la corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del Risk Appetite Statement;
- nella definizione del Documento di coordinamento in ottemperanza con le disposizioni di legge previste per le Banche in materia dei controlli interni (Cfr. Policy in materia di Sistema dei Controlli Interni);
- nel valutare il rispetto dei principi cui devono essere uniformati il Sistema dei Controlli Interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle Funzioni aziendali di controllo, in ottemperanza con le disposizioni di legge previste per le Banche in materia dei controlli interni. A tal fine il Comitato porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali punti di debolezza, le lacune o inadeguatezze e promuove le conseguenti azioni correttive per il superamento;
- nella definizione dei criteri per la determinazione delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR) in coerenza con il Risk Appetite Framework definito a livello di Gruppo;
- nella definizione del processo di determinazione del capitale complessivo, in termini attuali e prospettici, al fine di fronteggiare tutti i rischi aziendali rilevanti.

Il Comitato, inoltre, verifica:

- la dinamica globale e l'esposizione ai rischi a livello di Gruppo e di singola Società nonché il rispetto agli obiettivi definiti ed i presidi per una loro attenuazione (CRM, Assicurazioni, ecc.), proponendo al Consiglio di Amministrazione i necessari interventi correttivi;
- che le Funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione e formalizzate nell'ambito del documento di coordinamento redatto in ottemperanza con le disposizioni di legge previste per le Banche in materia dei controlli interni (Cfr. Policy in materia di Sistema dei Controlli Interni);
- l'avanzamento della pianificazione annuale e (ove richiesta) pluriennale delle Funzioni aziendali di controllo;
- la corretta e tempestiva gestione delle azioni di follow-up con particolare riferimento al monitoraggio degli interventi correttivi a fronte delle carenze rilevate nel sistema dei controlli interni;
- l'andamento degli RWA, delle garanzie e del correlato assorbimento di capitale regolamentare ed economico ed il rispetto dei massimali di tolleranza al rischio definiti dal CDA;
- che, ferme restando le competenze del Comitato Remunerazioni, gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il Risk Appetite Statement.

Il Comitato valuta:

- le linee generali per il governo dei rischi in termini di:
 - ✓ tolleranza ed appetito per il rischio;
 - ✓ politiche di gestione (identificazione misurazione valutazione attenuazione controllo e reporting) dei rischi delle diverse aree di business e Società;
 - ✓ dispositivi di gestione dei rischi (organizzazione e processi);
 - ✓ metodologie per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali e del capitale interno complessivo;
- la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, rispetto alle caratteristiche della Banca e del Gruppo, ai rischi aziendali e alla relativa tolleranza al rischio definita, valutando inoltre gli adeguati presidi a fronte dei nuovi rischi ovvero il miglioramento dei presidi esistenti e riferendo gli esiti di tale valutazione al Consiglio di Amministrazione;
- preventivamente i programmi delle attività delle Funzioni aziendali di controllo. A tal fine i programmi sono oggetto di discussione nell'ambito del Comitato al fine di evitare lacune/sovrapposizioni nelle attività di controllo, creare sinergie tra le diverse Funzioni e definire

eventuali modifiche/integrazioni prima della loro sottoposizione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- il reporting consuntivo e periodico delle Funzioni aziendali di controllo, incluso il tableau de bord da sottoporre trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e, successivamente, alla Banca d'Italia;
- l'attività delle Funzioni aziendali di controllo, la loro adeguatezza ed efficacia, al fine di assicurare che le stesse siano dirette da personale qualificato in possesso delle necessarie competenze ed esperienze previste dalla normativa vigente, riducendo al minimo aree di possibili conflitti di interesse e riferendo gli esiti delle valutazioni effettuate al Consiglio di Amministrazione;
- gli incidenti operativi ad elevata severità e di continuità operativa, la cartografia del rischio operativo valutando l'adeguatezza del "remediation plan";
- gli esiti della valutazione degli impatti e dei rischi legati al lancio di nuovi prodotti/servizi o progetti strategici di particolare rilevanza, inclusa l'esternalizzazione di funzioni operative importanti;
- le proposte relative ad operazioni di maggior rilievo, sulla base dei criteri definiti nella specifica policy;
- le proposte formulate dalla Società di revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico, nonché del piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nell'eventuale lettera di suggerimenti;
- valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato.

Infine il Comitato:

- relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in ordine al profilo di rischio della Banca e del Gruppo e alla funzionalità, efficienza ed efficacia del Sistema dei Controlli Interni nonché sulle risultanze dell'attività svolta dalle Funzioni aziendali di Controllo; in casi di particolare rilievo, informa senza indugio il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale;
- ha facoltà di richiedere alle Funzioni aziendali di controllo lo svolgimento di verifiche su specifici processi/aree operative;
- svolge ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione in relazione a particolari eventi di rischio.

6.2 Composizione e funzionamento del Comitato Assetti di Governance e Nomine (ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)

Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri di Amministrazione non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti; il Presidente è designato tra i Consiglieri indipendenti.

Ai lavori del Comitato partecipano, in via consultiva/informativa:

- l'Amministratore Delegato;
- il CIA –Chief Internal Auditing;
- il CRO –Chief Risk Officer;
- il CCO –Chief Compliance Officer;
- Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane;

Il CIA assume il ruolo di Coordinatore e Segretario del Comitato.

Per le Controllate, relativamente ai temi di competenza e interesse di queste ultime e su invito del Presidente del Comitato, partecipano:

- il Presidente del Collegio Sindacale della Controllata (o altro componente effettivo dallo stesso designato);

- il Consigliere delegato all'uopo dalla Controllata con il compito di fornire contributi informativi e valutativi sulla realtà di appartenenza e nel contempo di trasferire le determinazioni assunte dal Comitato in seno al proprio Consiglio;

Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale ovvero ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

Mission del Comitato Assetti di Governance e Nomine

Come previsto dalle specifiche norme di funzionamento, il Comitato, monitora, ferme restando le prerogative del Consiglio di Amministrazione, il corretto bilanciamento ed esercizio dei poteri decisionali, sulla base degli indirizzi deliberati e delle deleghe conferite, preservando, in via preventiva, l'insorgenza di potenziali rischi di conflitto di interessi nell'ottica della trasparenza gestionale.

Supporta il Consiglio di Amministrazione nella nomina e cooptazione dei consiglieri, dell'Amministratore Delegato e dei Responsabili di Direzione. Le stesse funzioni sono svolte dal Comitato, per i profili di competenza e nell'ambito del ruolo di indirizzo e coordinamento della Capogruppo, con riferimento ai processi di nomina e cooptazione nelle altre banche e società del Gruppo Banca Popolare di Bari.

Attività del Comitato Assetti di Governance e Nomine

Il Comitato supporta, con funzioni consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nella definizione e nel monitoraggio degli assetti di governance e delle politiche di nomina dei soggetti apicali del Gruppo.

In particolare il Comitato:

- esprime parere sulla struttura del sistema delle deleghe e sulle sue modifiche, con l'obiettivo di garantire un assetto equilibrato delle componenti organizzative di ogni singola Banca o società del Gruppo;
- monitora le deleghe verificando il corretto e bilanciato esercizio dei poteri, ferme le competenze spettanti alle funzioni ed agli Organi di controllo interno;
- monitora le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario, previste dal progetto societario;
- monitora le policy interne in tema di "conflitti di interesse"- definite nel "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" e nel "Codice interno disciplinante la politica di gestione dei conflitti di interesse e le operazioni con parti correlate"--in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di compliance (esigenza esogena) e alla loro capacità di prevenire e di evitare potenziali situazioni di "conflitti di interesse"(esigenza endogena);
- propone la nomina o cooptazione dei consiglieri, secondo quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia di Organizzazione Governo Societario delle Banche. In particolare, al fine di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'Organo, il Comitato fissa un obiettivo (target) in termini di quota di genere meno rappresentato e predispone un Piano per accrescere tale quota fino al raggiungimento del target fissato;
- verifica i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti ai sensi dell'art. 26 del TUB;
- definisce i piani di successione nelle posizioni di vertice ed elabora proposte di percorsi di carriera per i soggetti apicali del Gruppo;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nel processo di "autovalutazione" ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche;
- propone i provvedimenti (nomine, incarichi, e sanzioni) per l'Alta Dirigenza ovvero per le posizioni

apicali nell'ambito del Gruppo ivi compresi quelli relativi agli Amministratori delle Controllate.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato tiene conto dell'obiettivo di evitare che i processi decisionali del Consiglio di Amministrazione siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per la Banca.

6.3 Composizione e funzionamento del Comitato Pianificazione Strategica (ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)

Il Comitato è composto da 5 (cinque) Consiglieri di Amministrazione non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti; il Presidente è designato tra i Consiglieri indipendenti.

Ai lavori del Comitato partecipano, in via consultiva/informativa:

- l'Amministratore Delegato;
- il CRO (Chief Risk Officer);
- il CCO (Chief Compliance Officer);
- il Responsabile dell'Area Pianificazione Marketing e Cost Management.

Inoltre, nelle sedute ove si affrontano le tematiche di competenza, sono invitati a partecipare, sempre esclusivamente in via consultiva/informativa:

- il CIA (Chief Internal Auditing);
- il Responsabile della Funzione Bilancio e Amministrazione.

Il Responsabile dell'Area Pianificazione Marketing e Cost Management assume il ruolo di coordinatore e di segretario del Comitato.

Ai lavori del Comitato partecipano, solo per le specifiche tematiche di competenza IT e Continuità Operativa, il Responsabile della Funzione ICT, il Business Continuity Manager e il Crisis Manager.

I partecipanti su invito possono fornire propri contributi e pareri, che non vengono però conteggiati come voti.

Per le Controllate, relativamente ai temi di competenza e interesse di queste ultime e su invito del Presidente del Comitato, partecipano:

- il Presidente del Collegio Sindacale della Controllata (o altro componente effettivo dallo stesso designato);
- il Consigliere delegato all'uopo dalla Controllata con il compito di fornire contributi informativi e valutativi sulla realtà di appartenenza e nel contempo di trasferire le determinazioni assunte dal Comitato in seno al proprio Consiglio.

Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale ovvero ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

Mission del Comitato Pianificazione Strategica

Come previsto dalle specifiche norme di funzionamento, il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le prerogative dello stesso, nella definizione delle linee strategiche della Banca e del Gruppo. Monitora i progetti/investimenti di rilevanza strategica per la Banca e per il Gruppo

analizzandone i risultati ed evidenziandone gli eventuali scostamenti rispetto al budget al fine di proporre le eventuali azioni correttive.

Attività del Comitato Pianificazione Strategica

Il Comitato supporta, con funzioni consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche della Banca e del Gruppo e nel monitoraggio dei risultati.

In particolare il Comitato:

- valuta le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la definizione delle linee guida strategiche ed operative per la Banca e il Gruppo;
- valuta le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Banca per la definizione degli obiettivi di medio/lungo termine (da 1 a 3 anni) in termini di:
 - ✓ definizione del capitale economico e del costo del capitale;
 - ✓ profilo di rischio/rendimento del Gruppo e dei portafogli delle singole Società, in coerenza con il Risk Appetite Framework;
 - ✓ metodologie e indirizzi per l'allocazione del capitale economico alle Società;
- partecipa con funzioni consultive alle diverse fasi della pianificazione strategica, dei piani operativi e del budget;
- formula pareri e propone al Consiglio di Amministrazione le politiche dell'ICT, il modello architettonico di riferimento e il piano dei sistemi;
- formula pareri al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei progetti/investimenti societari aventi rilevanza strategica per la Banca e il Gruppo;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nel monitoraggio dell'andamento dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, proponendo eventuali interventi correttivi infra-annuali;
- supporta il Consiglio di Amministrazione con pareri nell'approvazione del Piano di Continuità Operativa (BCP).

6.4 Composizione e funzionamento del Comitato Remunerazioni (ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)

Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri di Amministrazione non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti; il Presidente è designato tra i Consiglieri indipendenti.

Ai lavori del Comitato partecipano, in via consultiva/informativa:

- l'Amministratore Delegato;
- il Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane.

Inoltre, nelle sedute ove si affrontano le tematiche di competenza, sono invitati a partecipare, sempre esclusivamente in via consultiva/informativa:

- il Responsabile dell'Area Pianificazione Marketing e Cost Management;
- il CRO (Chief Risk Officer) ;
- il CCO (Chief Compliance Officer);
- il CIA (Chief Internal Auditing).

Il Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane assume il ruolo di Coordinatore e Segretario del Comitato.

Per le Controllate, relativamente ai temi di competenza e interesse di queste ultime e su invito del Presidente del Comitato, partecipano:

- il Presidente del Collegio Sindacale della Controllata (o altro componente effettivo dallo stesso designato);
- il Consigliere delegato all'uopo dalla Controllata con il compito di fornire contributi informativi e valutativi sulla realtà di appartenenza e nel contempo di trasferire le determinazioni assunte dal Comitato in seno al proprio Consiglio.

Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale ovvero ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

Mission del Comitato Remunerazioni

Come previsto dalle specifiche norme di funzionamento, il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione i sistemi di remunerazione e incentivazione di: Amministratori; Dirigenti e componenti delle Direzioni con responsabilità strategiche; Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche nonché coloro i quali riportano direttamente al Consiglio; Responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo; altri soggetti identificati come "personale più rilevante" ai sensi delle disposizioni di vigilanza vigenti per tempo per la Banca e le Società del Gruppo.

Supporta il Consiglio di Amministrazione nel processo di definizione e rendicontazione annuale delle politiche di remunerazione ed incentivazione, vigilando periodicamente sulla loro adeguatezza e sulla loro applicazione in linea con le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia e valutando eventuali segnalazioni, provenienti dal Comitato Controlli Interni e Rischi, circa eventuali incoerenze fra gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca ed il Risk Appetite Statement.

Supporta il Consiglio di Amministrazione nel processo di individuazione e nomina del "personale dirigenziale", ad esclusione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo la cui individuazione risulta prerogativa del Comitato Controlli Interni e Rischi.

Attività del Comitato Remunerazioni

Il Comitato supporta, con funzioni consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione dei soggetti apicali del Gruppo.

In particolare il Comitato:

- ha compiti consultivi e di proposta, nell'ambito del Gruppo, in materia di remunerazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei Responsabili delle funzioni aziendali di controllo, nonché del personale individuato quale "più rilevante" ai sensi delle disposizioni di vigilanza vigenti per tempo;
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per le predette posizioni aziendali;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con il Collegio Sindacale;
- verifica che le politiche di retribuzione incentivante siano coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e con le politiche di governo e di gestione dei rischi;
- assevera l'aggiornamento del documento da sottoporre annualmente all'Assemblea ordinaria dei Soci, curato dalle funzioni aziendali competenti (Area Sviluppo Risorse Umane, CRO (Chief Risk Officer), CCO (Chief Compliance Officer) e Funzione Pianificazione e Controllo);
- elabora proposte di politiche retributive per i soggetti apicali e il Management del Gruppo;

- analizza i metodi di valutazione delle performance professionali e lavorative dei soggetti apicali e del Management;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'Assemblea dei Soci;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nel processo di individuazione e nomina del "personale dirigenziale"(ad esclusione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo la cui individuazione risulta prerogativa del Comitato Controlli Interni e Rischi).

6.5 Composizione e funzionamento del Comitato Parti Correlate(ex art 123-bis, comma 2 lettera d) TUF)

Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri di Amministrazione tutti non esecutivi e indipendenti.

Il Presidente è nominato tra i consiglieri dal Consiglio di Amministrazione.

Ai lavori del Comitato possono partecipare, su invito ed ai fini dell'istruttoria, i Responsabili delle strutture proponenti. Il Comitato si avvale, in qualità di Coordinatore e di Segretario, del CCO (Chief Compliance Officer).

Le delibere di competenza, adottate a maggioranza dei suoi componenti, riportano un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora un Consigliere che fa parte del Comitato è direttamente interessato da una pratica prevista all'odg, lo stesso si astiene e viene sostituito da altro Consigliere.

Qualora il Comitato si avvalga di uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, esterni al Comitato, ha poteri di spesa per la nomina degli stessi; al Comitato spetta inoltre la valutazione circa l'indipendenza degli esperti che assistono il Comitato.

Il Comitato si riunisce con periodicità almeno trimestrale ovvero ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

Mission del Comitato Parti Correlate

Il Comitato è stato istituito in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 2391-bis del Codice Civile, al Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, nonché dalla vigente regolamentazione della Banca d'Italia.

Il Comitato esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento di "operazioni con parti correlate"nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale delle suddette operazioni all'organo competente a deliberarle.

Attività del Comitato Parti Correlate

Il Comitato supporta, con funzioni consultive, il Consiglio di Amministrazione nel compimento e nel monitoraggio delle operazioni con parti correlate.

In particolare il Comitato:

- valuta le procedure interne in materia di operazioni con parti correlate e soggetti ad esse connessi al fine di verificare la congruità delle stesse alla normativa esterna vigente;
- esprime pareri in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti Consob e Banca d'Italia in materia di "operazioni con parti correlate" e dalla normativa interna vigente ("Codice interno per la gestione dei conflitti e la gestione delle operazioni con soggetti collegati");
- valuta le informazioni relative alle operazioni correlate da inserire in bilancio al fine di evidenziare che la posizione finanziaria e il risultato dell'esercizio possono essere influenzati dalla presenza di relazioni tra "reporting entity" e altri soggetti identificabili come "parti correlate"

7. Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi

Il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Banca Popolare di Bari, è costituito dalle regole, dalle funzioni, dalle risorse e dai processi che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie aziendali;
- contenimento del rischio e determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework, RAF);
- prevenzione del rischio;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali, ed affidabilità e sicurezza delle informazioni;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza.

Per poter conseguire i predetti obiettivi, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo è strutturato in modo tale da:

- consentire di identificare, misurare/valutare, monitorare, attenuare e riportare ai livelli gerarchici appropriati i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti di operatività, cogliendone, in una logica integrata, le interrelazioni reciproche;
- assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF;
- prevedere attività di controllo diffuse sui diversi ambiti di operatività e processi aziendali;
- assicurare la presenza di profili professionali e competenze in linea con i rischi da gestire;
- garantire che le anomalie/disfunzioni riscontrate nelle attività di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli gerarchici appropriati al fine di consentire alle Funzioni/Organi aziendali competenti di attivare con altrettanta tempestività gli opportuni interventi correttivi.

La struttura dei Controlli Interni del Gruppo BPB è articolata sui seguenti tre livelli:

- *Controlli di linea (primo livello)*, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso diverse unità che riportano ai responsabili delle strutture operative,

ovvero eseguiti nell'ambito del back office. Per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

- *Controlli sui rischi e sulle conformità (secondo livello)*, che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la conformità alle norme dell'operatività aziendale. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.
- *Revisione interna (terzo livello)*, volta a individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza, in termini di efficienza ed efficacia, del sistema dei controlli interni, inclusi quelli sul sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. L'attività è inoltre finalizzata a portare all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento alle politiche di governo dei rischi, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. L'attività di revisione interna è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, dalla Funzione Internal Auditing, Struttura diversa e indipendente da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

Il Gruppo Banca Popolare di Bari, al fine di garantire la completezza e funzionalità del proprio Sistema dei Controlli Interni, persegue i seguenti principi di organizzazione:

- formalizzazione, anche in un'ottica di prevenzione dei conflitti di interessi, dei processi strategici e decisionali, delle funzioni affidate al personale e dei compiti e responsabilità attribuiti;
- separatezza tra le Funzioni operative e Funzioni di controllo;
- politiche e procedure di gestione delle risorse umane finalizzate a prevenire l'insorgere di conflitti di interesse e assicurare che il personale sia provvisto delle competenze e delle professionalità necessarie per l'esercizio delle responsabilità ad esso attribuite;
- efficace integrazione del processo di gestione dei rischi, assicurando inoltre la robustezza, l'affidabilità e l'integrazione dei processi e delle metodologie di valutazione degli stessi;
- principi di segregazione tra funzioni di sviluppo e funzioni di convalida dei sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi;
- procedure operative e di controllo finalizzate a minimizzare i rischi legati a frodi o infedeltà dei dipendenti, prevenire e attenuare i potenziali conflitti d'interesse, evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, usura o di finanziamento al terrorismo;
- affidabilità dei sistemi informativi e capacità degli stessi di supportare adeguatamente l'operatività aziendale ed assicurare adeguati livelli di continuità operativa;
- affidabilità e tempestività del reporting ai diversi livelli dell'organizzazione, con particolare riferimento alle Strutture cui sono affidati compiti di controllo.

7.1 Funzioni Aziendali di Controllo

Le funzioni aziendali di controllo di secondo e di terzo livello sono svolte da unità organizzative permanenti, interne alla Banca, indipendenti dalle strutture che devono controllare.

Le unità organizzative che esercitano le funzioni aziendali di controllo sono dotate di risorse adeguate in termini di numero e di competenze, di budget finanziari attivabili in autonomia e di idonea autorevolezza derivante oltre che dalle riconosciute professionalità, anche dalla chiara collocazione organizzativa e dai poteri che da questa ad esse derivano.

I responsabili delle unità organizzative preposte alle funzioni aziendali di controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, secondo procedure formalizzate, e possono essere revocati solo dal Consiglio di Amministrazione.

I principali adempimenti delle Funzioni Aziendali di Controllo sono definiti dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

7.1.1 Funzione Internal Auditing

La Funzione Internal Auditing, funzione aziendale di controllo di 3° livello, è posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione e il suo Responsabile riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, informando contestualmente il Collegio Sindacale.

Il Responsabile della Funzione Internal Auditing ha accesso diretto al Collegio Sindacale e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni.

Il Responsabile della Funzione Internal Auditing partecipa su base regolare alle riunioni dei Comitati endo-consiliari: Controlli Interni e Rischi, Assetti di Governance e Nomine.

È inoltre invitato, in relazione alle tematiche trattate di competenza, al Comitato Pianificazione Strategica e al Comitato Remunerazioni.

7.1.2 Funzione Compliance e Antiriciclaggio

La Funzione Compliance e antiriciclaggio, funzione aziendale di controllo di 2° livello per il controllo del rischio di non conformità e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è posta alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio partecipa su base regolare alle riunioni dei Comitati endo-consiliari: Parti Correlate, Controlli Interni e Rischi, Assetti di Governance e Nomine, Pianificazione Strategica. È inoltre invitato, in relazione alle tematiche trattate di competenza, al Comitato Remunerazioni.

7.1.3 Funzione Risk Management

La Funzione Risk Management, funzione aziendale di controllo di 2° livello per il controllo dei rischi, è posta alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Funzione Risk Management partecipa su base regolare alle riunioni dei Comitati endo-consiliari: Controlli Interni e Rischi, Assetti di Governance e Nomine, Pianificazione Strategica. È inoltre invitato, in relazione alle tematiche trattate di competenza, al Comitato Remunerazioni.

7.1.4 Coordinamento delle Funzioni e degli Organi di controllo

Il coordinamento tra gli organi di controllo e gli uffici, integrati nella struttura organizzativa incaricati delle funzioni aziendali di controllo, è condizione indispensabile per l'efficacia complessiva del Sistema dei controlli interni.

Una chiara determinazione delle aree di intervento assegnate a ciascuna unità organizzativa e delle relazioni che queste devono intrattenere con gli altri uffici e con gli organi aziendali (Collegio Sindacale,

Organismo di Vigilanza 231/01, Amministratore Delegato e Consiglio di Amministrazione) è indispensabile per il buon funzionamento del Sistema dei Controlli Interni.

Le modalità di coordinamento devono assicurare che:

- tutte le tipologie di rischi siano presidiate;
- la responsabilità per ogni controllo sia assegnata univocamente ad un solo soggetto;
- tutti i soggetti che costituiscono il Sistema dei Controlli Interni siano consapevoli dei ruoli e delle responsabilità assegnati a ciascun soggetto;
- le informazioni siano riportate tempestivamente agli Organi aziendali secondo criteri selettivi e di "escalation" approvati dall'Organo con funzione di supervisione strategica.

7.1.5 Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

La responsabilità dello SCI fa capo al Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla specifica normativa di Vigilanza emanata da Banca d'Italia.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto di non incaricare alcun Amministratore esecutivo di sovrintendere alla funzionalità dello SCI. A questa quindi provvedono:

- l'Organo con funzione di supervisione strategica, al quale risponde direttamente la Funzione Internal Auditing e
- l'Organo con funzione di gestione (nella specie l'Amministratore Delegato), sulla scorta della specifica normativa di Vigilanza per le banche, al quale rispondono direttamente la Funzione Risk Management e la Funzione Compliance e Antiriciclaggio.

Nelle attività, il Consiglio di Amministrazione è supportato dal Comitato Controlli interni e Rischi.

8. Processo di informativa finanziaria- sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti (ex art 123 bis, comma 2 lettera b), TUF)

Il Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria costituisce un elemento del più ampio Sistema di Controllo interno e di gestione dei rischi di cui il Gruppo Banca popolare di Bari (di seguito il "Gruppo") si è dotato.

Tale sistema affronta le tematiche del controllo interno e della gestione dei rischi relative al processo di informativa finanziaria in un'ottica integrata, con lo scopo di valutare e controllare i rischi relativi al processo di informativa finanziaria, ovvero i rischi a cui il Gruppo è esposto connessi alla non veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel bilancio d'esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario diffusa al mercato.

Il Sistema dei controlli interni è quindi finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informazione finanziaria.

Il sistema dei controlli interni della Banca Popolare di Bari è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;

- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Tale sistema è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali e le indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di Legge.

L'impianto normativo è costituito da "Documenti di Governance" che sovrintendono al funzionamento della Banca (Statuto, Codice Etico, Regolamento di Gruppo, Regolamento dei Comitati, Regolamento Generale, Poteri Delegati, Policy, Modelli organizzativi, etc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli (Comunicazioni di Servizio, Note di Servizio, Circolari, Guide Operative, Manuali, Informative, etc.).

In particolare il Gruppo ha definito la Policy dei principi contabili di Gruppo che ha il preciso scopo di fornire le linee guida e le principali regole relative all'applicazione dei Principi Contabili a ciascuna area di bilancio, nell'ambito della predisposizione del bilancio individuale e del bilancio consolidato.

La successiva fase di verifica dell'adeguatezza si concretizza nel riscontro del sistema di regole e dell'effettiva applicazione delle stesse.

Il sistema di controllo interno definito dal Gruppo prevede le seguenti linee generali:

- ✓ tracciabilità delle operazioni, deputata a rendere individuabile la responsabilità di chi ha proposto, operato, eseguito, autorizzato, controllato, etc.;
- ✓ segregazione delle funzioni, destinata ad evitare l'accentramento del processo decisionale e presidiare i rischi derivanti da potenziali conflitti di interesse;
- ✓ evidenza formale dei controlli effettuati all'interno di un processo, sì da rendere verificabile chi ha eseguito il controllo e il suo corretto operare;
- ✓ formalizzazione ed archiviazione dell'operazione e/o del processo;
- ✓ implementazione di presidi di controllo automatizzati;
- ✓ controlli di linea svolti dalla Struttura interessata;
- ✓ controlli di secondo e terzo livello;
- ✓ ordinaria azione di monitoraggio svolta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art.19, lett. b) del D.lgs. n.135 del 17 luglio 2016.

Il Collegio Sindacale si può avvalere per l'esercizio delle sue attività di vigilanza delle verifiche effettuate dalle funzioni di controllo interno della Banca.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli di secondo e terzo livello:

- ✓ la Funzione Compliance e Antiriciclaggio, verifica l'adeguatezza e l'efficacia del processo di informativa finanziaria dal punto di vista dell'aderenza alla normativa tempo per tempo vigente in materia di "Informativa di Bilancio". Nell'ambito del perimetro normativo identificato, sono identificati i rischi di compliance in materia di informativa finanziaria e individuati e valutati i controlli volti a mitigare i rischi sull'informativa finanziaria, sia dal punto di vista dell'adeguatezza del disegno dei controlli che della verifica dell'effettiva applicazione (compliance risk assessment);
- ✓ la Funzione Internal Auditing esegue valutazioni dell'efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni e del livello di osservanza della normativa interna sui processi amministrativo-contabili. Tali verifiche si estrinsecano nell'ambito degli audit di processo, tematici e sulle singole

Filiali della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto nonché sulle Funzioni Aziendali di secondo livello (Compliance-Antiriciclaggio e Risk Management).

Si consideri, inoltre, l'ordinaria azione di vigilanza della Società di revisione sul processo di informativa finanziaria.

9. Società di Revisione

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato 2017 della Banca Popolare di Bari sono sottoposti a revisione contabile ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/10 da parte della Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., conformemente all'incarico di revisione legale dei conti conferitole dall'assemblea dei soci per gli esercizi 2010-2018.

Nelle relazioni della società di revisione legale allegate al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato 2017, è espresso il giudizio della società di revisione stessa ai sensi dell'art 123 bis del TUF.

10. Interessi degli Amministratori ed operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Il rischio che, a qualsiasi livello della Banca, specifiche decisioni o comportamenti possano essere ispirati ad interessi personali di chi partecipa al processo decisionale o di soggetti a questi collegati è stato rilevato nella recente storia bancaria internazionale come una delle fonti di distorsione dei processi decisionali.

Tale distorsione potrebbe comportare, qualora si verificasse, una estrazione di benefici economici a favore dei soggetti interessati e a danno della Banca stessa o di altri soggetti.

La legge e le disposizioni di Vigilanza regolamentano il tema dei conflitti di interesse e quello delle obbligazioni degli esponenti bancari.

Le situazioni di conflitto di interesse, declinate dalle normative interne, per scelta metodologica, si intendono articolate su due livelli, sulla base di una valutazione preliminare di significatività in termini di rischio:

- un primo livello attiene alle situazioni di conflitto, attuale o potenziale, tra il Gruppo ed i suoi clienti e/o tra due o più clienti;
- un secondo livello attiene ai c.d. "conflitti interni" o anche "conflitti funzionali" e riguardano anomalie di impianto della struttura organizzativa e/o della macchina operativa che ledano i principi gerarchico e della segregation of duties.

Sempre sul piano metodologico, svolgendo la Banca servizi di investimento, per i quali la normativa MIFID impone precise regole comportamentali, si evidenzia la puntuale ricezione delle medesime nell'ambito della disciplina presente in azienda.

In via generale, è stabilito quanto segue:

- per i conflitti di interesse che riguardano l'operatività con il pubblico, sia nell'ambito dell'erogazione del credito che in relazione alla prestazione di servizi di investimento, la regola generale è l'obbligatoria dichiarazione della presenza del conflitto, se ignota altrimenti, con astensione del soggetto in posizione conflittuale dalla fase di assunzione di determinazioni concernenti l'operazione in conflitto;

- per i conflitti c.d. interni, la regola generale è la tempestiva rimozione della situazione di conflitto.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, al fine di rafforzare i presidi per i rischi – di conformità, reputazionali, legali ed operativi – che possano sorgere da conflitti di interessi dei suoi dipendenti di qualunque livello e dei componenti degli Organi Sociali, ha approvato il documento “Regole generali di comportamento per la gestione dei conflitti di interesse”

Il documento individua e disciplina le regole generali di comportamento che i componenti degli Organi aziendali, l’alta Dirigenza, i dipendenti e i collaboratori della Banca e/o delle Società appartenenti al Gruppo, anche in osservanza del Codice Etico, devono adottare al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nonché di riservatezza delle informazioni ricevute nell’ambito dei servizi prestati dalla Banca e/o dalle Società appartenenti al Gruppo.

Il mancato rispetto delle disposizione di cui alle citate Regole comporta l’attivazione di procedimenti sanzionatori interni, secondo quanto previsto dalla normativa interna aziendale.

Il documento “Regole generali di comportamento per la gestione dei conflitti di interesse ” è portato a conoscenza di tutto il personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno il comitato Parti Correlate che ha il compito di esprimere pareri preventivi, motivati e non vincolanti, sull’interesse della banca al compimento di “operazioni con parti correlate” nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale delle suddette operazioni.

La Banca Popolare di Bari, al fine di dotare il Gruppo di una normativa interna in materia di parti correlate, ha adottato la “Policy di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati”, portata a conoscenza di tutto il personale e degli esponenti degli Organi aziendali. Il documento:

- individua i criteri per l’identificazione delle parti correlate e i soggetti connessi del Gruppo (i “Soggetti Collegati”);
- definisce i limiti quantitativi per l’assunzione di attività di rischio da parte del Gruppo Bancario nei confronti dei Soggetti Collegati, disciplinando, nel contempo, il sistema dei controlli interni sulle operazioni con Soggetti Collegati;
- stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con i Soggetti Collegati, differenziando, tra l’altro, operazioni di minore e di maggiore rilevanza;
- definisce il ruolo e l’intervento del comitato Parti Correlate;
- individua i casi di esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con Soggetti Collegati (tra le quali le operazioni di minore rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato, le operazioni di importo esiguo);
- disciplina gli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico conseguenti l’effettuazione di operazioni con parti correlate.

La Banca pubblica annualmente nella nota integrativa alla relazione di bilancio le operazioni con parti correlate effettuate nel corso dell’esercizio.

11. Nomina dei Sindaci

Ai sensi dell'art.42 dello Statuto l'Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa inoltre il Presidente del Collegio Sindacale.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo).

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso Società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante a ciascun Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, in coerenza con il quadro normativo tempo per tempo vigente e con le politiche di remunerazione deliberate ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. Oltre all'emolumento, spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Per la designazione dei candidati per l'elezione al Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti disposizioni:

1. la elezione dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di una o più liste, predisposte con le modalità successivamente elencate. Nelle liste devono essere indicati i candidati assegnando ad ognuno di essi un numero progressivo. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i due candidati alla carica di Sindaco supplente. Ogni lista deve indicare un numero di candidati pari a quelli da nominare;
2. possono presentare una lista uno o più Soci. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare all'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Collegio Sindacale. La sottoscrizione di ogni Socio presentatore deve essere debitamente autenticata ai sensi di Legge o da dipendenti delle banche del Gruppo appositamente delegati;
3. unitamente alla lista, ciascun candidato deve depositare presso la sede della Società la propria istanza e l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con la dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto per la nomina alla carica di Sindaco;
4. la candidatura presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata;
5. le liste predisposte, con le modalità di cui sopra, per la elezione dei Sindaci devono essere depositate, presso la sede della Società, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea;

6. ciascun Socio può concorrere a presentare solamente una lista. In caso di inosservanza di tale di-sposizione, la sua sottoscrizione non può essere computata per nessuna lista;
7. ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
8. le liste che vengano presentate senza l'osservanza delle modalità di cui ai punti 1, 2 e 5 che precedono sono considerate come non presentate.

I Soci intervenuti all'Assemblea ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate ed esercitano il voto indicando la lista prescelta.

Le schede che riportano modifiche alla lista prescelta sono considerate non valide.

Ogni Socio può votare una sola lista, a pena di non validità del voto.

I Sindaci vengono eletti secondo le modalità di seguito riportate:

1. se è stata presentata o ammessa una sola lista, dalla stessa vengono tratti tutti i componenti del Collegio Sindacale da eleggere;
2. se sono state ammesse più liste, tutti i Sindaci vengono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza, salvo che una o più altre liste abbiano singolarmente ottenuto almeno 500 (cinquecento) voti validamente espressi in Assemblea; in questo caso vengono tratti dalle altre liste uno dei Sindaci effettivi ed uno dei Sindaci supplenti da eleggere, prendendo, per ciascuna delle due sezioni, il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra tali liste: in questo caso, gli altri due Sindaci effettivi e l'altro Sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza, prendendo, rispettivamente, i primi due e il primo candidato di ciascuna sezione;
3. viene eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il primo nominativo presente nella relativa sezione della sola lista presentata ovvero, in caso di presentazione di più liste, della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra le liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si procede al ballottaggio, da effettuarsi da parte dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro 30 (trenta) giorni;
4. l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per i membri del Collegio Sindacale avviene nelle forme e con le modalità previste dalla Legge;
5. nel caso in cui uno dei Sindaci effettivi eletti risulti privo dei requisiti soggettivi previsti per i membri del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con il Sindaco supplente eletto nella lista di provenienza.

Ai sensi dell'art.43 dello Statuto i Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il Sindaco supplente tratto dalla lista di appartenenza del Sindaco cessato.

11.1 Composizione e Funzionamento del Collegio Sindacale (art.123-bis, comma 2, lettera d), del TUF)

Alla data di chiusura dell'esercizio 2017 e alla data della presente Relazione, la composizione del Collegio Sindacale della Banca è quella riportata nella seguente tabella con l'indicazione per ciascun componente, dell'età anagrafica, dell'anzianità di carica e degli incarichi in altri Organi.

Tabella 3 Composizione del Collegio Sindacale

ID	Membri del Collegio Sindacale	Presenze (%)	Età	In carica da anni	Incarichi in altri Organi
1	Roberto Pirola (Presidente)	96	68	6	2
2	Fabrizio Acerbis	96	53	12	6
3	Antonio Dell'Atti	100	77	13	3

I Sindaci in carica sono stati tutti tratti dall'unica lista presentata all'Assemblea dei Soci del 2017; l'incarico copre il triennio 2017/2019. Non ci sono quindi Sindaci di minoranza.

Nel conteggio degli incarichi in altri Organi sono stati considerati quelli di: Amministratore, Sindaco, Liquidatore, Commissario giudiziario, Curatore fallimentare, in società di capitali.

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art.44 dello Statuto il Collegio Sindacale esercita i propri poteri sulla base delle disposizioni di Legge e di vigilanza in materia. In particolare, come Organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo, il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della Legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla Legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

Fatta salva la possibilità di affidare la funzione ad un organismo appositamente istituito, il Collegio Sindacale svolge le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

(e successive disposizioni modificative, integrative o attuative), vigilando sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la Banca per prevenire i reati rilevanti in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

I Sindaci possono avvalersi, altresì, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate con i quali può altresì scambiare informazioni in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo così come definite nella disciplina della Banca d'Italia in materia di sistema dei controlli interni, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori del Consiglio di Amministrazione, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Funzionamento del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art.45 dello Statuto il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Nel caso di riunione svolta mediante l'utilizzo di strumenti telematici, i Sindaci, a conclusione della stessa, provvederanno a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione - anch'essa da verbalizzare - di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate. Gli intervenuti dovranno, inoltre, sottoscrivere, alla prima occasione utile, il verbale a suo tempo approvato.

12. Collegio dei Proviviri

Ai sensi dell'art.47 dello Statuto l'Assemblea ordinaria elegge fra i Soci tre Proviviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare, nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Il Collegio dei Proviviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, con giudizio inappellabile, sui ricorsi di cui all'art. 9, comma quarto, dello Statuto.

13. Rapporti con Soci e gli Azionisti

Per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che rivestono rilievo per i propri Soci, Banca Popolare di Bari ha istituito un'apposita sezione *Investor Relations/Per i Soci* nell'ambito del proprio sito web, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti le principali caratteristiche del titolo – riepilogate nella scheda prodotto - i parametri di negoziazione applicati da Hi-MTF, eventuali eventi societari e presentazioni.

Le informazioni relative alla corporate governance sono pubblicate nella relativa sezione. In generale, nel sito web di Banca Popolare di Bari sono disponibili tutte le informazioni relative alla Società.

L'Investor Relation Manager è responsabile dell'Ufficio Comunicazione.

14. Assemblee

Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dagli art. da 21 a 28 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di Legge dal Consiglio di Amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di Legge o da dipendenti della Società in possesso di specifica delega, da tutti i Soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- elegge gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta del Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e alla Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
- approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, ove previsti;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 39, terzo comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 33, o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente, nel rispetto del regolamento assembleare eventualmente approvato dall'Assemblea, ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

Il Presidente designa un Notaio a svolgere le funzioni di Segretario. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due Scrutatori.

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca, almeno due giorni lavorativi bancari prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Società (e presso le altre banche del Gruppo).

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di Legge disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Ciascun Socio non può rappresentare più di dieci altri Soci ovvero il numero minimo previsto dalla Legge, se superiore.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un quarantesimo dei Soci medesimi.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato della Società devono riportare, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di intervenire in Assemblea.

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; a parità dei voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

Per la sola elezione alle cariche sociali che avviene a maggioranza relativa, si procede a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dagli artt. 30, 31 e 42 dello Statuto, a meno che, nella sola ipotesi di ammissione di una sola lista di candidati all'elezione alle cariche sociali, l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seduta in prosecuzione, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente, dal Notaio che funge da Segretario, nominato a tale incarico, e dagli Scrutatori. I verbali delle Assemblee vengono trascritti sul Libro dei Verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

15. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento

Per quanto concerne gli eventi verificatisi dalla chiusura dell'esercizio 2017 alla data della presente Relazione, si rinvia a quanto riferito nella Relazione degli Amministratori sulla gestione al Capitolo "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Infine, per ulteriori informazioni si rinvia ai comunicati stampa pubblicati sul sito della Banca www.popolarebari.it – Investor Relations/Bilanci, nonché ai pertinenti documenti a disposizione nelle altre sezioni del sito.